



06066-18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 24/03/2017

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARTURO CORTESE
Dott. ROSA ANNA SARACENO
Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO
Dott. GIACOMO ROCCHI
Dott. STEFANO APRILE

- Presidente - SENTENZA
N. 1053/2017
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 14198/2016
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL (omissis)

avverso l'ordinanza n. 16/2015 CORTE APPELLO di ANCONA, del
22/02/2016

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Pietro Gaeta, Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, che ha concluso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 7 giugno 2013, irrevocabile il 5 dicembre 2014, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza, 29 novembre 2011, con cui il Tribunale di Parma aveva condannato (omissis) alla pena ritenuta di giustizia per i reati di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria da operazioni dolose.

1.1 I fatti definitivamente giudicati si inseriscono nella più ampia vicenda relativa al tracollo del gruppo (omissis) e delle società ad esso correlate, il cui *default* era culminato tra la fine del 2003 e il 2004 nella dichiarazione di insolvenza e nel fallimento di molte di esse.

Le contestazioni hanno avuto ad oggetto la concessione di un prestito ponte di 50 milioni di euro da (omissis) a (omissis) s.p.a. e da quest'ultima per la maggior parte dirottato al sottogruppo turismo, in stato di virtuale *default*, per garantirne la sopravvivenza nelle more della conclusione di un accordo finalizzato alla ristrutturazione della sua esposizione debitoria con il ceto bancario (concorso nel reato di bancarotta (omissis) s.p.a.); la successiva stipulazione di una convenzione interbancaria, che coinvolgeva gli istituti creditori del comparto turismo del gruppo (omissis), fondato su un piano di rilancio industriale dello stesso e sulla valutata solidità patrimoniale della neo-costituita (omissis) s.p.a., nella quale erano state trasferite le attività operative provenienti da (omissis) s.p.a. e da (omissis) s.p.a. (concorso nella bancarotta (omissis)).

1.2 Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito inizialmente era stata esplorata dall'istituto bancario ((omissis) s.p.a. che a partire dal primo luglio 2002 aveva assunto la veste di società controllante del gruppo bancario sino a quella data facente capo a (omissis)) la possibilità di concedere il prestito direttamente alle società del comparto turismo, possibilità accantonata a seguito della valutazione negativa sulla capacità di (omissis) s.p.a. di provvedere alla restituzione del prestito e sull'affidabilità dei bilanci di (omissis) s.r.l., capofila del sottogruppo turismo, e tuttavia, a distanza di un paio di giorni, con modalità anomale, senza alcuna formale richiesta dell'apparente beneficiario e con istruttoria palesemente sommaria, era stato concesso alla (omissis) un finanziamento ponte, destinato apparentemente a soddisfare inesistenti esigenze

stagionali della sua tesoreria, ma nella realtà destinato ad essere utilizzato in favore della ^(omissis) s.p.a., finanziamento erogato nella sua integralità tra l'ottobre e il novembre del 2002 e contestualmente trasferito alla ^(omissis), reale ed effettiva destinataria della complessiva provvista di oltre 46 milioni di euro e solo in parte utilizzato per il pagamento di una rata del prezzo dell'azienda ^(omissis) (il cui acquisto, per il tramite di ^(omissis) s.r.l. era stato effettuato dal ^(omissis) per corrispondere alle pressioni esercitate dal gruppo ^(omissis), interessato a realizzare in tal modo una ristrutturazione del debito del gruppo ^(omissis), cui originariamente ^(omissis) apparteneva). Operazione, quella della concessione del prestito c.d. bridge, contestuale all'avviamento di un progetto di ristrutturazione del debito del comparto turismo, seguito come banca agente dal ^(omissis), facente parte del gruppo ^(omissis) e di cui la Parmalat aveva in precedenza acquistato un pacchetto azionario, e culminato nell'aprile 2003 con la stipulazione della convenzione interbancaria sulla base di presupposti fittizi (l'affidabilità del piano industriale proposto e l'effettività della capitalizzazione di ^(omissis)), operazioni che avevano aggravato il dissesto del sottogruppo turismo.

1.3 Non era possibile negare, annotavano i giudici di merito, in disparte la pur accertata conoscenza in capo ai concorrenti estranei dello stato di dissesto della ^(omissis), formale beneficiaria del finanziamento, la consapevolezza della natura distrattiva dell'operazione, alla cui realizzazione avevano collaborato, e l'entità del depauperamento della garanzia patrimoniale dei creditori della società che ne sarebbe conseguita. L'operazione della concessione del prestito ponte, gestita in tutte le sue fasi sotto la supervisione della banca, non consisteva nella ordinaria erogazione di un mutuo. Il suo contenuto era stato, invero, assai più complesso: l'erogazione del finanziamento era avvenuta in difetto di qualsivoglia formale richiesta, mediante l'individuazione di una causale pretestuosa e inventiera (le esigenze stagionali della tesoreria ^(omissis)) e anche per realizzare esigenze proprie del gruppo bancario connesse all'intreccio che l'affare ^(omissis) aveva con gli interessi dell'istituto. La somma erogata era stata accreditata alla ^(omissis) entrando nel suo patrimonio, con la correlativa assunzione dell'obbligazione di restituzione; contestualmente, attraverso la predisposizione di conti dedicati, la maggior parte dei fondi erano stati trasferiti alla ^(omissis); si era trattato di una consapevole collaborazione ad opera della banca alla realizzazione da parte di ^(omissis) di un'attività distrattiva dal patrimonio ^(omissis) di fondi, apparentemente erogati a titolo di mutuo, con iscrizione in contabilità di poste creditorie sin dall'inizio da considerarsi come inesigibili nei confronti di ^(omissis) per la ben conosciuta incapacità di quest'ultima di garantire una credibile ipotesi di restituzione. Era stata, dunque, un'operazione che per la dimostrata

consapevolezza da parte della struttura della banca della rilevante esposizione debitoria dell'intero gruppo e per l'entità della somma erogata, assumeva una chiara connotazione di pericolosità per le aspettative del ceto creditorio della società sovvenzionata e contestualmente privata dei mezzi apparentemente forniti, ma al contempo gravata di un ulteriore e pesante debito, attesa la sostanziale irrealizzabilità del credito acquisito nei confronti della destinataria finale della nuova finanza transitata verso società decotta, priva di mezzi per sostenerne il peso e che non si sarebbe potuta finanziare direttamente.

1.3 La decisione di primo grado enunciava come elementi probatori a carico dell' (omissis), all'epoca dei fatti direttore generale della capogruppo (omissis), amministratore delegato della (omissis), consigliere di amministrazione di (omissis) (omissis), presidente del comitato crediti di (omissis):

(a) la circostanza che l' (omissis) era stato, nell'ambito delle trattative che avevano portato all'erogazione del prestito, il principale punto di riferimento dei funzionari del gruppo (omissis) che avevano condotto i negoziati con i rappresentanti del (omissis) e del gruppo turismo, fungendo da regista e supervisore dell'operato del (omissis) e del (omissis), come dimostrato: a) dal messaggio di posta elettronica inviato il 18 luglio 2002 dal (omissis) alla segretaria dell' (omissis); b) dalle dichiarazioni di (omissis) (che lo aveva indicato quale punto di riferimento delle strutture di (omissis) e di (omissis) interessate nel progetto di ristrutturazione del debito del comparto turismo), dello stesso (omissis), di (omissis) (il quale aveva confermato che l' (omissis) era stato costantemente aggiornato sugli sviluppi del piano di ristrutturazione di (omissis) dalle strutture di (omissis) che si erano occupate della pratica: (omissis) dell'area finanziamenti strutturati; (omissis) e (omissis) dell'area finanza aziendale); c) dal messaggio di posta elettronica del 6 settembre 2002 con cui il (omissis) aveva trasmesso direttamente all' (omissis) un memorandum che sintetizzava i risultati di un incontro avvenuto il giorno prima, in cui i rappresentanti di (omissis) e quelli del gruppo (omissis) avevano discusso sia del piano di ristrutturazione del gruppo turistico sia della richiesta di concedere allo stesso un prestito bridge dell'importo di 50 milioni di euro entro il mese di ottobre; d) dal memorandum del 7 ottobre 2002 con cui (omissis) riferiva che fino a quel momento l' (omissis) si era mostrato contrario all'erogazione del bridge financing e che era stato destinatario di un promemoria con cui le strutture tecniche proponevano di concedere un bridge financing all'azionista di riferimento ((omissis) s.r.l.) e non direttamente al gruppo (omissis); e) dal messaggio di posta elettronica inviato dal (omissis) il 10 ottobre 2002 alla segretaria dell' (omissis), con cui il primo lo aveva informato degli sviluppi sulle trattative in corso su (omissis) e della decisione di (omissis) di concedere il finanziamento bridge, usando (omissis) come schermo, messaggio inviato anche al (omissis), il quale aveva ammesso di averlo interpretato

nel senso che (omissis) aveva deciso di finanziare (omissis), erogando formalmente il prestito a (omissis); f) dalla nota (omissis) che, pur non indirizzata direttamente all'(omissis), aveva avuto ampia diffusione in (omissis) e in (omissis), tanto da far ritenere che, in tali ambiti, il fatto che (omissis) fosse stata finanziata con l'interposizione fittizia e illecita di (omissis) era assolutamente notorio ;

(b) i tempi, i modi e le anomalie che avevano contraddistinto la pratica di concessione del prestito a (omissis): la pratica era stata avviata l'8 settembre 2002, nascendo praticamente dal nulla, stante il difetto di formale richiesta del beneficiario, e per importo di entità straordinaria sia per (omissis) che per (omissis), come ammesso dallo stesso imputato il quale aveva dichiarato che si era trattata di un'operazione importante anche per (omissis), avendo comportato un incremento del 25% delle esposizioni della (omissis) verso (omissis); era stata definita nell'arco di due soli giorni con procedura a dir poco singolare, con misteriosa e improvvisa scomparsa dalla scena del finanziamento del medesimo importo richiesto da (omissis) in favore di (omissis), finanziamento che sempre l'imputato aveva definito di vitale importanza per la società del comparto turistico, stretta dalla necessità di pagare la biglietteria aerea; (omissis) aveva affermato di aver deciso all'ultimo momento di disertare la seduta del Comitato crediti di (omissis) del 10 ottobre, dove era stato approvato il parere favorevole alla concessione del prestito bridge a (omissis), e, dunque, inverosimile era la tesi che quella riunione fosse stata fissata proprio in quella data per approfittare, come sostenuto, dell'assenza dell'imputato;

(c) il fatto che, quale direttore generale di (omissis), aveva formato l'atto di assenso che, secondo i regolamenti interni del gruppo bancario, costituiva l'autorizzazione richiesta dall'art. 136 TUB per la delibera del consiglio di amministrazione di (omissis), avente ad oggetto la concessione del finanziamento. Priva di pregio era da ritenersi la tesi difensiva, secondo cui non di atto di assenso si trattava, ma di mera missiva di trasmissione dell'atto di assenso, già perfetto, deliberato dal Comitato Crediti sul presupposto: 1) che la costituzione di (omissis) aveva comportato la sostanziale abrogazione della delibera del 1997 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'allora società capogruppo (omissis) aveva delegato al direttore generale il potere di rilasciare l'assenso; 2) che, in vista della nascita della nuova capogruppo (omissis), il Consiglio di amministrazione della (omissis) aveva approvato, nella seduta del 13 giugno 2002, il complesso delle norme regolamentari che avrebbero disciplinato, a partire dal primo luglio 2002, la nuova entità societaria, prevedendo l'istituzione all'interno di (omissis) di un nuovo organo collegiale, il Comitato Crediti, che non esisteva nella vecchia capogruppo (omissis); 3) che, nella medesima seduta, con l'atto "poteri delegati di (omissis)", era stata

attribuita al Comitato Crediti la competenza a deliberare *i pareri richiesti dalle banche del gruppo in applicazione dei principi di governance*; 4) che con nota del 4 settembre 2002 la funzione crediti di (omissis) aveva precisato che le banche partecipate erano tenute ad acquisire, preventivamente alla decisione del proprio organo deliberante, il parere della holding anche per le operazioni configuranti l'applicazione della normativa di cui all'art. 136 TUB; 5) che il testo delle norme regolamentari della nuova (omissis) evidenziava, con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 136, che il termine *parere* era utilizzato come sinonimo di *assenso*. Di contro, era stato osservato che nessuna delle disposizioni regolamentari citate prevedeva espressamente o anche implicitamente la delega al comitato crediti del potere di esprimere l'assenso ex art. 136; che esse affidavano al nuovo organo consultivo il potere di esprimere pareri per una serie di fattispecie, tra cui anche quelle contemplate dall'art. 136 citato, ma che nulla autorizzava l'evocata equazione *parere-assenso*; che la richiamata nota del 4 settembre 2002 prevedeva soltanto la funzione consultiva obbligatoria ma non vincolante del suddetto organo collegiale, al quale non era stato riconosciuto il potere di rilasciare l'assenso previsto dall'art. 136, spettante in via esclusiva all'organo che ne era il titolare originario, ossia al consiglio di amministrazione della società capogruppo e, per esso, come da delibera del 1997, al direttore generale della società; e, d'altro canto, la delibera del 21 gennaio 2006 del Consiglio di amministrazione di (omissis) aveva chiarito e ribadito esplicitamente che era rimasta in vigore quella adottata nel 1997, con la quale era stato conferito al direttore generale della Capogruppo il potere di esprimere l'assenso ai sensi dell'art. 136 TUB e che in forza di tale potere il direttore generale di (omissis), dott. (omissis), aveva rilasciato, previo parere favorevole del Comitato Crediti, l'assenso anche per le operazioni delle società del Gruppo assoggettate all'iter previsto dall'art. 136 TUB come novellato, con ampliamento del suo ambito operativo, dalla L. n. 262 del 2005.

1.3.1 Quanto alla convenzione interbancaria:

(1) l'(omissis), quale amministratore delegato di (omissis), istituto designato come banca agente per l'approvazione e l'attuazione della convenzione, aveva seguito in prima persona l'iter delle trattative che avevano portato alla sua approvazione;

(2) sapeva perfettamente che il finanziamento bridge era stato erogato ad (omissis) non da uno dei suoi soci, come falsamente indicato nel progetto di ristrutturazione del debito del gruppo turistico, ma da (omissis) e che, dunque, il progetto era basato sul presupposto fraudolento della fittizia conversione in capitale sociale del prestito bridge concesso a (omissis);

(3) era stato il presentatore e l'autore, come direttamente ammesso, della proposta approvata il 17 dicembre 2002 dal Consiglio di amministrazione di (omissis) di adesione dell'istituto alla convenzione interbancaria relativa alla ristrutturazione del debito della costituenda (omissis); aveva firmato gli atti di assenso all'adesione delle controllate (omissis), (omissis) e (omissis); aveva partecipato alle sedute del Comitato Crediti di (omissis) del 14 e 28 gennaio 2003, nelle quali erano stati espressi pareri favorevoli all'adesione delle controllate (omissis), (omissis) s.p.a. e formato gli atti di assenso necessari;

(4) sapeva che il gruppo turistico era decotto e ne conosceva nei particolari la drammatica situazione, avendo ammesso di aver saputo sia del mancato pagamento della rata di 560.000 euro dovuta ad (omissis), sia dell'incapacità di (omissis) di onorare finanche la vitale scadenza della biglietteria aerea.

1.4 L'odierno ricorrente aveva articolato la propria difesa, deducendo in estrema sintesi e per quanto qui rileva:

- il difetto di qualsivoglia prova diretta della sua consapevolezza circa la reale destinazione finale del prestito bridge erogato a (omissis), conoscenza acquisita solo molto tempo dopo l'erogazione del finanziamento;

- la sua assoluzione dall'operazione (omissis), ritenuta avvinta da una sorta di vincolo sinallagmatico al conferimento del finanziamento;

- il fatto, pacificamente acquisito, che era stato proprio l'(omissis) ad opporsi alla richiesta di finanziamento avanzata da (omissis) s.p.a. e che la presentazione da parte della stessa società di "un secondo piano di ristrutturazione", dopo l'erogazione del prestito a (omissis), era privo di conducenza accusatoria, attesa la diversità tra i due piani, dal momento che il primo presupponeva l'erogazione di finanza nuova, il secondo la mera postergazione dei crediti esistenti;

- il fatto che gli ispettori della (omissis), che tra il 2002 e il 2003 avevano svolto un'ispezione in (omissis), avessero monitorato in tutte le sue fasi il piano di ristrutturazione del debito (omissis) e giudicato regolare l'approvazione del bridge in favore di (omissis), con la conseguenza che non era illogico ritenere che l'imputato, non avendo partecipato all'approvazione del prestito, non avesse compreso trattarsi dello stesso finanziamento in precedenza negato a (omissis) e destinato ad essere convertito in capitale sociale di (omissis) come non l'avevano compreso gli ispettori dell'istituto di vigilanza;

- l'erronea individuazione nel direttore generale del titolare dell'effettivo potere di prestare l'assenso previsto dall'art. 136 TUB, potere che secondo le regole di governance di (omissis), varate il 13 giugno 2002, spettava esclusivamente al Comitato Crediti, tenuto ad esercitarlo nelle forme del parere favorevole preventivo. La comunicazione del direttore generale sull'assenso

prestato per una delle operazioni contemplate dall'art. 136 non aggiungeva alcunchè alla delibera, già perfetta, assunta preventivamente dal Comitato Crediti, peraltro in (omissis) presieduto proprio dal direttore generale che vantava altresì potere di veto sulle sue decisioni, con la conseguenza sia della manifesta illogicità della necessità di un suo successivo assenso ai fini previsti dalla norma menzionata, sia dell'evidente natura di mera trasmissione dell'assenso, deliberato dal competente organo, della lettera recante la data del 10 ottobre 2012, ma firmata dall'(omissis) il successivo 14 ottobre, tenuto conto anche del fatto che l'imputato non aveva partecipato alla seduta nel corso della quale era stato dato parere favorevole;

- la sostanziale irrilevanza della partecipazione di (omissis) al consiglio di amministrazione del 17 dicembre 2002 in cui era stata deliberata, su proposta dello stesso, l'adesione di (omissis) alla convenzione interbancaria per la ristrutturazione del debito di (omissis), non essendo stata in quella sede rappresentata l'esistenza del bridge di 46 milioni che la (omissis) avrebbe dovuto rimborsare ed essendo l'imputato rimasto estraneo alle comunicazioni in cui erano stati progressivamente definiti i termini della Convenzione stessa;

- l'indebita valorizzazione delle posizioni apicali rivestite da (omissis) in (omissis) e in (omissis) ai fini di prova della consapevolezza dello stato di decozione del gruppo (omissis).

1.5 Tali doglianze erano state confutate dalla Corte di appello di Bologna che aveva osservato:

- quanto alla consapevolezza dello stato di insolvenza del gruppo (omissis), che lo stato di salute della (omissis), e indirettamente della galassia (omissis), era stato oggetto delle informazioni della coppia (omissis), da cui poteva desumersi la prova dell'abituale falsificazione dei dati di bilancio di (omissis), e che non era neppure ipotizzabile che siffatte informazioni fossero rimaste ignote ad uno degli apici della holding, costituendo, come accertato, patrimonio informativo e conoscitivo consolidato della banca; l'assoluto rilievo del documento (omissis) che descriveva senza veli il possibile effetto domino dell'accertamento dello stato di decozione di (omissis) che andava evitato perché avrebbe travolto il gruppo alimentare e lo stesso (omissis) che aveva rilasciato fidejussioni per 250 milioni di euro. Anche in questo caso l'importanza del documento, ai fini della valutazione di uno dei principali clienti della holding bancaria, non poteva non essere entrato nella circolarità delle informazioni nella disponibilità dei vertici apicali della stessa; la sostanziale coincidenza dei segnali di allarme contenuti nei documenti indicati e di quelli percepiti dallo stesso (omissis) sulla fragilità di (omissis), indotta dallo stato di sostanziale decozione in cui si dibatteva il sottogruppo del turismo (sul punto la sentenza richiamava il

contenuto dell'esame reso dall'imputato all'udienza del 28 settembre 2010), il memo (omissis) trasmesso all'(omissis) il 27 novembre 2002 contenente un progetto relativo ad un eventuale aumento di capitale di (omissis); la grave anomalia esistente nel rapporto squilibrato tra l'ingente indebitamento (omissis) e la contemporanea elevata liquidità indicata in bilancio; la seduta del Consiglio di amministrazione del 13 maggio 2002, alla quale l'(omissis) aveva partecipato, ancorché, a suo dire, in veste di "distratto uditore", nel corso della quale era stato evidenziato che nel bilancio del gruppo viaggi erano stati esposti debiti verso banche per 103 milioni, mentre la Centrale rischi ne indicava l'importo per 199 milioni, pari quasi al doppio di quello dichiarato in bilancio; il mancato pagamento da parte di (omissis) nel gennaio 2002 della rata di 650.000 euro di un debito verso (omissis) e di lì a poco il mancato pagamento della rata di 560.000 euro del finanziamento in pool di (omissis); il segnale di allarme lanciato da (omissis) (omissis) che aveva invitato i risparmiatori a vendere le azioni (omissis);

- quanto alla conoscenza di (omissis) circa la destinazione del prestito, che il (omissis), all'esito di un faticoso esame dibattimentale, aveva finito per ammettere che l'imputato era stato costantemente aggiornato da lui stesso o dal (omissis) della vicenda relativa al piano di ristrutturazione di (omissis), nel quale la concessione di un finanziamento di 50 milioni di euro costituiva un caposaldo, come pure della conoscenza da parte di (omissis) del contenuto del documento allegato alla mail del 10 ottobre 2002 del (omissis); che la nota (omissis) del 31 ottobre 2002, trasmessa a dirigenti di (omissis), (omissis) e (omissis), conteneva l'espresso riferimento all'aumento del capitale sociale di (omissis) per complessivi 142,5 milioni, di cui 46 milioni per il rimborso del finanziamento bridge recentemente concesso da (omissis) a (omissis);

- quanto al piano di ristrutturazione industriale di (omissis) presentato il 14 novembre 2002 a (omissis), che il giudizio sull'infondatezza delle sue proiezioni economico-patrimoniali era condiviso e diffuso nelle strutture di (omissis) (testimonianza (omissis)) e che nessun elemento favorevole poteva trarsi dagli esiti dell'ispezione svolta da (omissis) presso (omissis)- (omissis) negli anni 2002-2003, essendo stata espressa una valutazione di *non manifesta irragionevolezza* del piano di ristrutturazione industriale e finanziaria di (omissis) sul presupposto dell'apporto di finanza fresca da parte dell'azionista di riferimento e non sul presupposto, reale ma sconosciuto, della conversione in capitale sociale dei 46 milioni del bridge concesso a (omissis) con l'interposizione fittizia di (omissis);

- quanto alla natura della lettera con la quale (omissis) aveva in tesi di accusa prestato l'assenso in ordine alla concessione del bridge a (omissis) mentre secondo la difesa aveva trasmesso l'autorizzazione già concessa con la delibera del Comitato Crediti, in aggiunta ai condivisi, puntuali argomenti articolati nella

decisione appellata, si osservava che tranciante era lo stesso testo del documento (integralmente trascritto) da cui risultava che "il parere" era quello espresso dal Comitato crediti, "l'assenso" (ultimo contributo causale dell'imputato alla concessione del prestito a ^(omissis) con l'interposizione fittizia di ^(omissis)) quello espresso dal direttore generale ^(omissis), il quale aveva peraltro formalizzato anche una motivazione giustificativa delle ragioni per cui veniva espresso l'assenso alla concessione del finanziamento, giustificazione invero superflua se quella firmata dall'imputato fosse stata una mera lettera di trasmissione.

2. Con istanza depositata nella cancelleria della Corte di appello di Ancona, competente a norma dell'art. 633 cod. proc. pen., comma 1, i difensori e procuratori speciali di ^(omissis), avvocati ^(omissis) e ^(omissis), chiedevano la revisione della sentenza di condanna della Corte di appello di Bologna passata in giudicato, allegando l'emergenza di nuove prove che, valutate e coordinate con quelle già esistenti in atti erano astrattamente idonee, se accertate, a dimostrare che l'^(omissis) doveva essere prosciolto.

2.1 In premessa, ricapitolati taluni antefatti asseritamente non controversi del finanziamento c.d. bridge concesso a ^(omissis) s.p.a. nell'ottobre del 2002 (pp. 7-10) e intercalando l'istanza con la sinossi dei due precedenti giudizi davanti al Tribunale e alla Corte di appello, si osservava che l'imputazione di concorso nella bancarotta fraudolenta patrimoniale ("rilasciava assenso ex art. 136 TUB per la concessione del finanziamento bridge") era stata costruita sulla tesi che la lettera firmata dall'^(omissis), nella sua qualità di direttore generale di ^(omissis), fosse l'espressione dell'assenso della capogruppo previo parere consultivo e obbligatorio del Comitato Crediti di ^(omissis), facendo leva su regole interne della ^(omissis) risalenti al 1997 (prima della costituzione del gruppo ^(omissis)) e su un preteso riscontro offerto da un documento del 2006, mentre la difesa aveva argomentato la competenza al rilascio dell'assenso del Comitato Crediti avendo riguardo alla nuova regolamentazione introdotta nel 2002, a seguito del formarsi del gruppo ^(omissis); le sentenze, accogliendo la tesi d'accusa, avevano attribuito alla lettera firmata da ^(omissis) il significato di espressione dell'assenso normativamente necessario per il finanziamento a ^(omissis) ex art. 136 citato.

2.3 Le nuove prove, idonee a dimostrare l'errore in cui erano incorsi i giudici nella valutazione giuridica e probatoria della c.d. lettera di assenso firmata da ^(omissis) consistevano:

- nel verbale C.d.A di Capitalia del 12 settembre 2002 con il quale si demandava al Comitato Crediti la competenza per la formulazione di tutti i pareri

tecnici in materia di governance richiesti dalla banche del Gruppo, circoscrivendo la competenza del comitato esecutivo a casi specifici;

- nel verbale del Comitato Esecutivo (omissis) del 13 novembre 2002, contenente tra gli allegati il "memo per la formulazione parere", di "competenza c.c.", con timbro (omissis) Competenza Comitato Crediti "parere favorevole, anche ai sensi dell'art. 136 D.lgs. 385/93", formulazione di per sé eloquente, sia nel ribadire la competenza del Comitato Crediti, sia nel richiamo espresso all'art. 136 TUB;

- nella relazione sulla gestione al bilancio 2003 «la Corporate Governance della Capogruppo continua ad operare attraverso una procedura di parere preventivo in base alla quale le Banche partecipate sottopongono alla preventiva valutazione consultiva di (omissis) le "esposizioni significative" ovvero: ... «i fidi disciplinati dall'art. 136 del D.lgs. 385/93»; nella «relazione annuale sul sistema di corporate governance e sull'adesione al codice di autodisciplina delle società quotate», allegato a quel bilancio, si ribadiva che «al Comitato Esecutivo sono attribuite funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività creditizia delle banche partecipate, attraverso l'espressione di parere preventivo sulle "esposizioni significative"». La prassi del Gruppo, comprovata dai documenti nuovi, dava, dunque, l'evidenza che l'approvazione delle operazioni ex art. 136 TUB da parte della Capogruppo era effettuata tramite parere: era questo il termine sistematicamente utilizzato, con inequivoco riferimento a ciò che la norma definisce assenso, così smentendo l'assunto dei giudici, secondo cui l'assenso era rilasciato dal DG sulla base di un parere obbligatorio, avente natura meramente consultiva e non vincolante, del Comitato Crediti della Capogruppo;

- nella Direttiva n. 11 del 2003 del 12 maggio 2003 concernente la procedura di gestione delle "esposizioni significative" che ribadiva la necessità di «acquisire il preventivo parere della (omissis)», anche per le «operazioni che configurano l'applicazione della normativa di cui all'art. 136 del D.lgs. n. 385/93»;

- nella Direttiva n. 26 del 2004 che, sostituendosi alla precedente, continuava a definire l'assenso come "parere" («preventivo parere della (omissis)»);

- nel parere del dott. (omissis), già capo degli ispettori di (omissis) che avevano condotto gli accertamenti presso il Gruppo (omissis) / (omissis) dal giugno 2002 al giugno 2003, reso in data 3.10.2011 -documento escluso dal Tribunale di Parma per ragioni meramente formali- secondo il quale organo competente ad esprimere l'assenso ex art. 136 TUB era il Comitato Crediti di (omissis).

Da qui l'equipollenza dei termini parere-assenso chiaramente leggibile nei documenti relativi alla governance del gruppo (omissis). Ed allora, escluso il valore di assenso, erroneamente attribuito alla lettera dai giudici, veniva meno la configurabilità dell'unica estrinsecazione oggettiva della condotta partecipativa ascritta all' (omissis).

2.4 Quanto alla residua imputazione di concorso in bancarotta impropria da operazioni dolose (predisposizione e approvazione della convenzione interbancaria sul presupposto, decisivo, della conoscenza dello stato di dissesto di (omissis) e (omissis)), le nuove prove consistevano:

- nella documentazione relativa all'indagine svolta dalla Consob su (omissis) nel periodo dal luglio all'ottobre 2003 e, in particolare nel carteggio sviluppatosi tra Consob, (omissis), (omissis) e (omissis) a partire dal luglio 2003. L'istruttoria, concentrata sull'esame delle poste finanziarie del gruppo (omissis), non aveva dato luogo ad alcuna censura né a scoperta di illeciti, così confermando " in modo esemplare il quadro che appariva all'epoca, ancora nell'estate e autunno 2003: c'erano elementi, di pubblico dominio, che avevano fatto ritenere opportuna un'indagine. Elementi che ingeneravano perplessità, ma non percepiti come segnali perspicui delle falsità e operazioni illecite che successivamente (erano) emerse". E, dunque, la stipula della Convenzione Interbancaria era avvenuta in un contesto in cui le condizioni della complessiva galassia (omissis) apparivano critiche ma non compromesse;

- nei documenti che ricostruivano la storia anagrafica e professionale dell' (omissis) e nel limpido apprezzamento della discontinuità del suo operato percepita da interlocutori esterni, in particolare dai rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali nazionali del settore del credito all'epoca di (omissis).

I descritti nuovi elementi di prova consentivano per la prima volta di effettuare una nuova complessiva ricostruzione della posizione di (omissis) nell'intera vicenda più aderente al vero, accreditando la tesi difensiva propugnata nei giudizi di merito e consentendo una diversa interpretazione degli elementi ritenuti decisivi dai precedenti giudici che avevano ancorato la sua responsabilità ad elementi meramente presuntivi, valorizzando la posizione verticistica dallo stesso ricoperta.

3. Con ordinanza in data 22 febbraio 2016 la Corte di appello di Ancona ha dichiarato *de plano* inammissibile l'istanza di revisione.

3.1 A ragione della decisione, ha escluso che le evenienze prospettate dal condannato (omissis) erano suscettibili di modificare le anteriori acquisizioni probatorie, alla stregua delle quali egli era stato ritenuto responsabile dei reati ascritti, non superando il vaglio preliminare di cui all'art. 631 cod. proc. pen..

Il ricorrente, al fine di censurare la qualificazione giuridica di "atto di assenso" attribuita nella sentenza al documento con il quale era stato rilasciato, per l'appunto, l'assenso all'erogazione del prestito bridge a (omissis) s.p.a., aveva presentato una serie di documenti, tutti formati in seno al gruppo bancario ed espliciti negli autorevoli pareri pro veritate allegati al ricorso, volti a confermare l'equipollenza dei termini "assenso" e "parere" nella prassi comunicativa del gruppo e la tesi della competenza esclusiva del Comitato crediti. Ma tali documenti, ancorché formalmente rientranti nel concetto di prova nuova, costituivano "dal punto di vista ontologico e terminologico, sviluppo lineare e coerente (...) della peculiarità lessicale degli atti societari (...) dai quali gli stessi traevano evidentemente origine", già oggetto di valutazione da parte dei giudici del merito che erano giunti ad escludere la possibilità di attribuire la competenza al rilascio dell'assenso al Comitato in questione, come pure la possibilità di ricondurre il tenore letterale del documento firmato dall'(omissis) ad una mera imprecisione lessicale, attribuendo viceversa ad esso, quale atto emanato dall'organo a ciò preposto, la qualificazione giuridica di atto rilevante ex art. 136, comma 2, TUB.

3.2 Analogamente, soggiungeva la Corte, la documentazione allegata (Indagine Consob estate 2003, carteggio epistolare con varie società), riconducibile ad ente che, pur dotato di poteri ispettivi, era terzo e del tutto estraneo al rapporto fiduciario intercorrente tra Gruppo (omissis) e Gruppo (omissis), ben acclarato ed evidenziato nella sentenza impugnata, non risultava dotata di astratta capacità dimostrativa, idonea ad una rivisitazione del giudicato formatosi sulla questione, avendo il giudice a quo formato il suo convincimento circa consapevolezza dello stato di precarietà finanziaria del " (omissis) ", su elementi probatori direttamente indicativi delle profonde intersezioni- specie dal punto di vista soggettivo- delle due complesse realtà societarie, sempre considerando, peraltro, la posizione senz'altro verticistica ricoperta dall'(omissis).

4. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Ancona hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia di (omissis), denunciando violazione di legge in relazione all'art. 631 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione nella valutazione dei nuovi elementi di prova, sia con riguardo al finanziamento a (omissis) s.p.a. (primo motivo), sia con riguardo all'imputazione relativa alla convenzione interbancaria (omissis) (secondo motivo).

4.1 Dopo diffusi rilievi attinenti al merito delle vicende, si censura la erroneità della pronuncia che, con una "sommatoria motivazione di quattro paginette", aveva di fatto eluso i problemi reali posti con l'istanza di revisione e, pur avendo riconosciuto il carattere di novità della prova, aveva proceduto con ordinanza emessa *de plano*, conducendo l'esame della relativa istanza nel

merito, anticipando al di fuori del contraddittorio valutazioni da compiersi nella successiva fase processuale e, pretendendo di "pesare" le nuove prove, aveva incongruamente e illogicamente concluso per la loro irrilevanza.

4.2 I giudici del merito avevano ritenuto il concorso di (omissis) nella bancarotta patrimoniale sulla base di un unico atto, rappresentato dalla lettera con cui era stato trasmesso " ufficialmente" alla (omissis) l'avvenuto assenso di (omissis) al prestito in favore di (omissis). La questione cruciale, oggetto di dibattito processuale, era stata quella se detta lettera rappresentasse la prova della determinazione volitiva del direttore generale (omissis) di autorizzare il prestito (secondo la tesi di accusa) o piuttosto la semplice trasmissione *ex post* della determinazione volitiva già formata dal Comitato crediti (tesi della difesa).

Posta di fronte alle nuove prove documentali e logiche, "il cui significato (era) stato acclarato e confermato da autorevolissimi pareri", la Corte di appello si era attardata *"in un irrilevante dibattito lessicale sui termini "parere" e "assenso"*, ancorché, all'evidenza e anche sul piano semantico, un parere, obbligatorio e vincolante, se negativo, costituisce precisamente l'"assenso" richiesto dalla legge; *"adagiandosi"* in una acritica accettazione delle conclusioni dei giudici di merito e *"baloccandosi"* con le parole era ricaduta nella stessa contraddizione logico-giuridica dei giudici anteriori, quella di ricostruire il quadro delle competenze in modo tale da presupporre che il Comitato crediti era chiamato ad esprimere un parere allo stesso proprio presidente (il direttore generale), tenuto poi a rilasciare l'assenso. Di contro, i documenti presentati con la richiesta di revisione, relativi alle regole organizzative e alle prassi del gruppo (omissis) s.p.a., consentivano per la prima volta di ricostruire compiutamente l'evoluzione delle regole introdotte a seguito della costituzione del gruppo e di verificare l'interpretazione e l'applicazione della normativa interna di " fresca emanazione", alla stregua della quale emergeva che l'assenso ex art. 136 TUB rientrava tra le competenze del Comitato crediti, come esplicito dalla nota del dott. (omissis) , già capo degli ispettori di (omissis) e da due autorevoli pareri legali, relativi al significato dei nuovi documenti rispetto alle regole e alle prassi in essere a seguito della profonda risistemazione dell'assetto societario realizzata nel 2002 con la costituzione del gruppo (omissis) . Le nuove prove documentali e " logiche", si soggiunge, chiarivano la superfluità della differenza lessicale tra parere e assenso: spettando, secondo le regole di governance di (omissis) varate nel 2002, al Comitato crediti (presieduto dal direttore generale) il parere obbligatorio e vincolante, se negativo, per la controllata, l'insistita tesi della dualità parere-assenso era contraddittoria e mostrava l'evidente limite del provvedimento impugnato che aveva negato

aprioristicamente valore alle nuove prove solo perché in contrasto con le contrarie argomentazioni spese nelle decisioni di merito.

4.3 Non meno grave l'errore in cui la Corte era incorsa nell'apprezzare il valore delle nuove prove in ordine all'imputazione di bancarotta impropria, sotto il profilo della ritenuta consapevolezza, da parte di (omissis), della situazione di dissesto dell'intera "galassia (omissis)". Nel richiamare il rapporto fiduciario intercorrente tra gruppo (omissis) e gruppo (omissis) e le profonde intersecazioni soggettive fra le due realtà societarie, la Corte aveva trascurato di considerare l'estraneità di (omissis) al rapporto esistente tra (omissis) e (omissis), quest'ultimo dominus del Gruppo (omissis) e poi del Gruppo (omissis); che l'accordo per il finanziamento bridge era stato preso dai primi due all'insaputa di (omissis); che il ricorrente era stato giudicato estraneo, e quindi assolto, dalla vicenda (omissis); aveva trascurato le motivazioni poste a fondamento del parziale annullamento della sentenza della Corte di appello di Bologna con riferimento al rinnovo del prestito bridge concesso a (omissis) (costituente altro specifico addebito contemplato dall'editto imputativo), avendo la Suprema corte osservato che *"l'erogazione di nuova finanza non p(oteva) ritenersi integrare di per sé un illecito, anche assumendo la consapevolezza del creditore sullo stato di virtuale dissesto della società"*, principio esportabile alla partecipazione e alla stipulazione di una convenzione interbancaria con riguardo a "debitori in cattive acque"; aveva, infine, fatto leva sulla posizione verticistica ricoperta dall'(omissis), di fatto alludendo ad inammissibili forme di responsabilità oggettiva.

Nella richiesta di revisione erano stati oggetto di menzione e di discussione critica tutti gli elementi considerati probanti dai giudici di merito (le comunicazioni dell'avv. (omissis), i rapporti (omissis) e (omissis)) ed era stato evidenziato come i nuovi documenti (l'indagine svolta dalla Consob; il rapporto finale degli ispettori della (omissis)), provassero l'infondatezza del pilastro posto a base dell'accusa, ossia l'asserita conoscenza della situazione di dissesto (omissis) nel periodo antecedente la stipula della Convenzione interbancaria. La portata innovativa delle nuove prove era stata liquidata con scabre ed apodittiche affermazioni, mentre nel provvedimento impugnato nemmeno una parola era stata spesa sugli altri documenti introdotti con l'istanza, relativi all'operato del dott. (omissis) nella percezione dei suoi interlocutori (in particolare, le dichiarazioni dei dirigenti sindacali).

5. In replica alle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale presso questa Corte la difesa del ricorrente ha depositato in data 7.03.2017 articolata memoria difensiva, con la quale, contestandosi le argomentazioni del P.G., si riproducono le critiche già espresse con il ricorso originario, contestualmente sviluppando un motivo aggiunto di ordine procedurale, con il

quale si denuncia violazione dell'art. 634 cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 127 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in ordine alle modalità procedurali adottate.

5.1 Richiamando, per un verso, un risalente ed isolato arresto di legittimità che esclude il procedimento camerale partecipato per l'adozione della declaratoria di inammissibilità e obliterando, per altro verso, l'esistenza di opposto orientamento, secondo il quale il rito camerale partecipato è la regola anche per la delibazione sull'ammissibilità dell'istanza di revisione, la Corte anconetana ha trascurato di considerare l'esistenza di un terzo, recente ma consolidato orientamento, che opportunamente distingue i casi di inammissibilità di evidente ed immediato accertamento, per i quali risulta praticabile l'adozione della relativa declaratoria con il rito planario, da quelli in cui la delibazione richieda un esame, ancorché superficiale e sommario delle nuove prove, ipotesi nelle quali non può derogarsi al principio del contraddittorio. E poiché, nel caso che ne occupa, la Corte distrettuale aveva valutato le prove documentali "*funditus*", era incorsa in un duplice vizio di nullità: aveva operato una delibazione nel merito e non preliminare (come già stigmatizzato nel ricorso); aveva adottato una procedura illegittima per il vaglio di manifesta infondatezza dell'istanza, non assicurando il contraddittorio.

Si aggiunge che, ove il Collegio ritenga non condivisibile l'orientamento c.d. intermedio, sarebbe necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite per la composizione del contrasto interpretativo e per assicurare un'esegesi uniforme della disposizione normativa di cui all'art. 634 cod. proc. pen., conforme ai principi costituzionali e convenzionali del processo equo.

5.1 A confutazione delle argomentazioni spese dal Procuratore generale, si osserva quanto segue:

- la pubblica accusa erra lì dove afferma che con l'odierna impugnazione si solleciti un riesame nel merito della vicenda; ciò che si censura è esclusivamente l'atteggiamento aprioristicamente preclusivo della Corte distrettuale nella valutazione dei *nova* adottati dal ricorrente ai fini dell'apertura del giudizio di revisione; i documenti presentati consentono di verificare l'interpretazione e la concreta applicazione delle nuove regole introdotte a seguito della costituzione del gruppo (*omissis*) ed il conseguente trasferimento dal direttore generale al Comitato crediti della competenza a deliberare l'assenso richiesto dalla legge bancaria; rivestono, pertanto, un significato probatorio decisivo, smentendo l'illogica ricostruzione operata dai giudici nelle sentenze di condanna, fondata sulla pretesa dualità parere-assenso;

- retorico il rilievo critico sulla inidoneità degli allegati pareri *pro veritate* a fondare l'istanza di revisione; come ben evidenziato nella richiesta i ridetti

contributi non sono stati presentati come materiale probatorio, ma " come chiave di lettura del materiale probatorio" e sotto tale aspetto essi rappresentano certamente un incremento cognitivo, quale lettura razionale dei vecchi e nuovi elementi di prova;

- il P.G. presenta come impermeabile "all'inane *novum*" lo stringato giudizio della Corte anconetana sull'indagine Consob, senza entrare nel merito della sua portata probatoria, di immediata evidenza e idonea a mettere in discussione uno dei pilastri dell'accusa: l'asserita diffusa conoscenza della situazione di dissesto di (omissis), non emersa -viceversa- dalle approfondite e mirate indagini della Consob svolte nell'estate del 2003;

- erra quando afferma che le nuove prove non introducano elementi di fatto diversi da quelli già valutati nel precedente giudizio; la responsabilità di (omissis) è stata desunta dalla congiunta lettura di elementi meramente presuntivi (intersezioni soggettive tra i gruppi; posizione nel vertice del gruppo bancario); i nuovi elementi introdotti con l'istanza di revisione consentono di operare una ricostruzione globale della sua posizione nella vicenda, fondando l'esistenza di un ragionevole dubbio;

- i giudici di merito hanno "delibato", come il P.G. si è lasciato sfuggire, e non accertato ciò che è necessario per fondare l'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; viceversa, il provvedimento impugnato non si è limitato a delibare i presupposti dell'inammissibilità, ma si è impegnato in valutazioni di merito, negando valenza probatoria alle nuove prove in una prospettiva capovolta rispetto alla logica che regge e deve reggere la disciplina della revisione, illegittimamente anticipando, senza le garanzie del contraddittorio, il conclusivo giudizio di merito.

Considerato in diritto

1.I rilievi critici espressi con l'atto di impugnazione sono palesemente privi di giuridico pregio sì che il ricorso va dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza.

2. Non v'è dubbio che, alla luce della prevalente linea interpretativa al riguardo tracciata da questa Suprema corte (Sez. 3, n. 34945 del 09/07/2015, Rv. 264740; Sez. 5, n. 26480 del 04/05/2015, Rv. 264848; Sez. 3, n. 37474 del 07/05/2014, Rv. 260182), in tema di revisione, le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta ben possono essere compiute anche "*de plano*", essendo rimessa alla discrezionalità della Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento.

Entro tale prospettiva è consentito alla Corte di appello valutare la pertinenza, la rilevanza e l'idoneità delle "nuove prove", sulla base di quanto prospettato nella stessa richiesta di revisione, a far luogo ad una pronuncia di proscioglimento, senza, tuttavia, procedere ad alcuna valutazione in ordine alla loro verosimiglianza ed attendibilità (Sez. 3, n. 34360 del 23/06/2011, dep. 20/09/2011, Rv. 251241).

2.1 Alla fase di delibazione dell'ammissibilità della richiesta di revisione è, dunque, assegnato il compito del controllo preliminare circa la sussistenza delle condizioni necessarie per l'avvio del giudizio di revisione (l'accertamento che la richiesta sia stata proposta nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge e che non risulti manifestamente infondata), con la conseguenza che siffatti precisi caratteri funzionali e strutturali dell'indagine preliminare danno pienamente conto delle ragioni che inducono ad escludere l'instaurazione di qualsivoglia contraddittorio nel caso di impugnazioni manifestamente pretestuose o infondate e ciò al fine di evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale.

2.2 L'esplicito riferimento contenuto nell'art. 634 cod. proc. pen. agli artt. 630 e 631 cod. proc. pen. consente al giudice di merito, nella fase di delibazione preliminare, di valutare in astratto l'idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quelle *noviter producta*, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; e tale valutazione, benché operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, dovendosi ritenere preclusa, *in limine*, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti.

2.3 Come insegnano le Sezioni Unite Pisano, gli attributi di qualificazione, ai fini della ammissibilità della prova, sono la sua novità e la potenzialità a realizzare, da sola o insieme alle prove già valutate nel precedente giudizio, i risultati proscioglitivi di cui all'art. 631 cod. proc. pen.

L'art. 630, lettera c), richiede, ai fini della ammissibilità dell'istanza, che "dopo la condanna" sopravvengano o si scoprano "nuove prove che sole o unite a quelle già valutate dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631" e quest'ultima disposizione prescrive che "gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531", così postulandosi l'utilizzazione di

un procedimento logico che, proprio perché teso ad accertare l'esistenza degli astratti presupposti per sostituire una pronuncia del tutto contrastante con la precedente, richiede, almeno di norma, una concomitante operazione di verifica e di falsificazione.

2.4 Quando non si verta nell'ipotesi in cui le nuove prove siano da sole idonee a dimostrare che l'imputato deve essere prosciolto, essendo in grado da sole di far soccombere l'intero assetto probatorio su cui si fondava la sentenza di condanna, i c.d. *nova* acquistano valore dimostrativo, ai fini del giudizio di ammissibilità, uniti alle prove già valutate, potendosi solo dal complessivo contesto probatorio e non dalla sola prova nuova verificare in astratto l'asserzione dimostrativa dell'innocenza del condannato. In tal caso il procedimento logico - secondo i canoni rigorosamente espressi dall'art. 630, lettera c - si traduce, da un lato, nella verifica della effettiva novità della prova e, dall'altro lato, «in una opera di vera e propria falsificazione - nell'ambito dei modelli riservati dalla legge al controllo di ammissibilità - dei dati valutati dal giudice della cognizione, (...) attraverso indiretti processi di inferenza, in grado di dimostrare, appunto, la capacità falsificante della prova nuova» (così Sez. U. Piano cit.).

2.5 E, pertanto, ai fini dell'esame di ammissibilità della richiesta di revisione, occorre procedere ad una comparazione delle nuove prove con quelle su cui si fonda la sentenza di condanna proprio allo scopo di verificare, nell'ambito di una ineludibile valutazione unitaria, l'attitudine dimostrativa dei *nova* rispetto al risultato finale di proscioglimento, la loro idoneità a vincere il giudicato, valutazione che non può prescindere dalla verifica preliminare dell'astratta pertinenza e congruità della prova asseritamente nuova nel contesto già acquisito in sede di cognizione e dalla realistica comparazione, ancorata alla realtà processuale svolta, tra essa e le prove già esaminate. Restando fermo il perentorio divieto di dissolvere ab intrinseco, in mancanza di elementi sostanzialmente nuovi rimasti estranei ai precedenti giudizi, l'efficacia formale e sostanziale del giudicato sulla base di una diversa valutazione delle prove esaminate nella sentenza divenuta irrevocabile, ché la revisione non ha né può avere ad oggetto un riesame critico della sentenza passata in giudicato.

3. Di tali coordinate ermeneutiche ha fatto buon governo la Corte territoriale, laddove, operata una valutazione preliminare della richiesta di revisione, ha ravvisato l'insussistenza delle condizioni per attivare la procedura in contraddittorio, rilevando *in limine* e nel perimetro della deliberazione consentita, l'inidoneità astratta delle nuove produzioni al ribaltamento del giudicato.

3.1 La decisione della Corte di appello di Ancona è ineccepibile sul piano della correttezza giuridica e della sintetica, ma compiuta e lineare analisi svolta, ed è immune dalla carenze valutative e logiche ipotizzate nel ricorso, esso si patentemente contraddittorio laddove si duole della *sommatoria valutazione* compiuta *in quattro paginette*, elusiva dei reali problemi posti con l'istanza di revisione (p.2 del ricorso), dell'aprioristica negazione della valenza probatoria delle nuove prove sol perché in contrasto con le argomentazioni dei giudici anteriori (p.13), per poi lamentare una valutazione dei documenti presentati non solo superficiale e sommaria ("il che avrebbe già di per sé obbligato ad aprire il contraddittorio"), *ma addirittura funditus* (p. 4 della memoria difensiva).

3.2 Di contro, la decisione impugnata, con argomentazioni esaustivamente illustrate ed immuni da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, è pervenuta alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione, ponendo in risalto l'evidente, intrinseca inidoneità dei nuovi elementi di prova a condurre ad un diverso giudizio assolutorio, come pure, sulla base di una valutazione comparativa dei *nova* con il complesso delle prove in precedenza raccolte, l'insuscettibilità di queste ultime ad essere scardinate o anche solo scalfite dai nuovi elementi dedotti siccome privi dei caratteri di decisività che, soli, avrebbero potuto determinare il sovvertimento del giudizio fondato sull'insieme delle precedenti acquisizioni probatorie.

3.3 In tal senso, in particolare, la Corte di appello ha posto correttamente in rilievo, nell'ambito della pertinente sede processuale, il dato di sostanziale irrilevanza dei documenti, formati in seno al gruppo bancario, volti a confermare la tesi dell'equipollenza dei termini "assenso" e "parere" nella prassi comunicativa del gruppo. Documenti che, ancorché formalmente rientranti nel concetto di prova nuova (non avendo formato oggetto di specifica analisi da parte dei giudici del merito), costituivano "sviluppo lineare e coerente sotto il profilo cronologico e logico della peculiarità lessicale degli atti societari" da cui traevano origine; atti societari (Linee guida per la gestione del Gruppo *(omissis)*; Regolamento *(omissis)*; Poteri delegati di *(omissis)*) già oggetto di puntuale valutazione da parte dei giudici del merito e di cui i nuovi documenti costituivano mera riproduzione seriale. L'astratta inefficienza dimostrativa delle prove asseritamente nuove addotte dall'istante, a supporto della riproposizione della tesi già propugnata e disattesa con argomentazioni logico-giuridiche integralmente avallate dal giudice di legittimità, non erano in grado di scalfire la situazione probatoria cristallizzata nel corso del processo, non essendo i nuovi elementi per nulla innovativi, se non dal punto di vista meramente numerico, dell'omologo dato documentale già esaminato e scandagliato e costituendone mera espansione logica. E a tale riguardo la Corte territoriale ha puntualmente e

correttamente richiamato l'acclarata differenza ontologica dei due concetti di assenso e parere, alla stregua della contestuale presenza nella lettera firmata dall'^(omissis) di entrambe le locuzioni: " *Il Comitato crediti ha espresso parere favorevole anche ai fini dell'assenso previsto...*" e " *Con la presente si rilascia l'assenso previsto dalla presente normativa*", difformità concettuale e logica diffusamente argomentata nella sentenza impugnata che ¹³³disatteso per tabulas la correlativa, e qui riprospettata, obiezione difensiva, fondata sulla peculiarità lessicale degli atti societari e su argomenti logici, tutti puntualmente confutati.

3.4 Parimenti, a fronte dei plurimi e convergenti elementi di natura logica - non scevri da basi fattuali passate in rassegna e analizzate nelle decisioni di merito- indicativi delle profonde intersezioni delle due complesse realtà societarie, il provvedimento ha logicamente annotato come astrattamente inidonea alla rivisitazione del giudicato risultasse anche la documentazione proveniente da un organo terzo, quale la Consob, del tutto estraneo al rapporto fiduciario tra il Gruppo ^(omissis) e il Gruppo ^(omissis) ben delineato dalla sentenza impugnata, che aveva fondato il convincimento circa la consapevolezza dello stato di precarietà finanziaria del *cosmos* ^(omissis) non, come sostenuto, su dati sintomatici di conoscenza diffusa, ma su dati di conoscenza interna, compiutamente analizzati e logicamente apprezzati.

3.5 La Corte di merito ha avuto, pertanto, cura di spiegare, con argomentazioni affatto congrue, la palese inidoneità del *novum* portato dai su indicati elementi documentali a travolgere il complesso degli elementi costitutivi della base probatoria già valutata e posta a fondamento del giudicato di condanna, mantenendosi nei confini del vaglio di preliminare ammissibilità della richiesta, delibandone l'immanente inconsistenza, rilevabile *ictu oculi* e senza necessità di alcun ulteriore utile approfondimento da svolgersi in eventuale sede rescissoria, essendo appena il caso di aggiungere, per rispondere alla dedotta censura di carenza della motivazione per l'omessa delibazione di alcune prove nuove delineate dal ricorrente, che non può considerarsi un fatto per gli effetti di cui all'art. 630 cod. proc. pen. il giudizio di valore espresso sulla persona del ricorrente nella sua attività ufficiale come percepita dai suoi interlocutori, sicché del tutto correttamente la Corte si è sentita esonerata dalla valutazione preliminare, anche solo incidentale, dell'asserito *novum*.

4. Senza considerare, infine, l'equivoco strutturale del ricorso, alla cui stregua, per come ben emerge dalla sua trama argomentativa sopra sintetizzata (in particolare pp. 16 e ss. del ricorso e 11 e ss. della memoria) e che riproduce il contenuto dell'istanza di revisione, si prospetta in buona sostanza una rivisitazione delle emergenze probatorie del giudizio di merito definito nei confronti del ricorrente, quasi che l'odierno giudizio di legittimità si trasformi in

un nuovo gravame contro la decisione di condanna, decisione da caducarsi in base alla rielaborazione dei dati probatori enunciata in chiave autodifensiva nel ricorso. Rivisitazione o rilettura inammissibili nell'odierna sede, sia perché fondate su ragioni o presupposti che impingono il merito, sia perché trascendono l'area del presente giudizio, che non può che essere circoscritto alla sola verifica di eventuali vizi logici o procedurali, nella specie insussistenti, caratterizzanti l'impugnata decisione della Corte di appello nel quadro della invocata revisione della condanna.

5. In conclusione, come puntualmente e del tutto condivisibilmente osservato dal concludente P.G. nella sua requisitoria scritta, il giudizio sulla ammissibilità della istanza di revisione non può comprendere una diversa valutazione del dedotto, né una rielaborazione critica di prove già deliberate nel giudizio di merito, così da indurre una impropria e non consentita nuova disamina di dati probatori e di temi già apprezzati negli ordinari gradi del giudizio di cognizione, e, nel caso in esame, la tesi dell'avvenuto trasferimento in capo al Comitato crediti della competenza a deliberare l'assenso richiesto dalla legge era stata ampiamente "svolta e scandagliata" nei giudizi di merito e nel giudizio di cassazione e la sua infondatezza argomentata dalla Corte di legittimità attraverso richiami a documentazione sostanzialmente coincidente con quella indicata quale *novum* probatorio, *novum* che si risolve nella mera implementazione quantitativa, anche attraverso una diversa valutazione tecnico-scientifica, di emergenze oggettive conosciute ed apprezzate nel processo, con la conseguenza che il ricorso, piuttosto che formulare censure scrutinabili sulla valutazione della non incidenza dei *nova*, finisce per sollecitare un riesame nel merito dell'intera vicenda, pretendendo di ottenere la rivalutazione dei dati conoscitivi ampiamente analizzati ed evidenziati nelle sentenze di condanna.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue *ope legis* la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 1.500.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2017

Il Consigliere estensore
Rosanna Saraceno

Presidente
Arturo Cortese





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 08 febbraio 2018

La presente copia si compone di 22 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 7.69